



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

**RESPONSABILITÀ
CIVILE
CUSTODIA**

Danneggiato -
Oneri Probatori -
Oggetto - Assenza
di colpa della
propria condotta -
Non inclusione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. [redacted] - Presidente -
- Dott. [redacted] - Consigliere -
- Dott. [redacted] - Consigliere -
- Dott. [redacted] - Consigliere -
- Dott. [redacted] - Rel. Consigliere -

R.G.N. [redacted]

Cron.

Rep.

Ud. [redacted]

Adunanza camerale

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso [redacted] proposto da:

[redacted], domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'Avvocato **Giulio SUSA**;

**OSCURAMENTO
DATI SENSIBILI**

- ricorrente -

contro

[redacted], in persona dell'amministratore delegato e rappresentante legale "pro tempore", domiciliata in [redacted] presso lo studio dell'Avvocato [redacted] che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato [redacted]

- controricorrente -

Avverso la sentenza n. [redacted] della Corte d'appello di Venezia, depositata il [redacted];

Firmato Da: [redacted] E-messo Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 65b405b2eafab4a623358e232b5b8ed0
Firmato Da: [redacted] E-messo Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 63a934c04485eb0bb9f9ad8c89b72f3ba



udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del
dal Consigliere Dott.

FATTI DI CAUSA

1. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. , del , della Corte d'appello di Venezia, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. del del Tribunale di Treviso – ha rigettato la domanda risarcitoria dalla stessa proposta contro la società , in relazione ai danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta il 27 aprile 2015, nei locali di un supermercato sito in , a causa della presenza, sul pavimento di ingresso, di acqua piovana.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver convenuto la società perché ne fosse accertata la responsabilità in relazione al sinistro sopra meglio descritto, nonché disposta la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da essa patiti in conseguenza dello stesso. Costituitasi in giudizio, la convenuta deduceva che la sera dell'incidente si era abbattuta, su una forte pioggia, sicché, a seguito del via vai dei clienti all'ingresso e all'uscita del supermercato, la presenza di acqua piovana doveva ritenersi condizione del tutto prevedibile, donde l'esigibilità, da parte della clientela, di un dovere di particolare cautela.

Il giudice di prime cure rigettava la domanda, ritenendo che la condotta dell'attrice fosse stata imprudente, anche in presenza di adeguati presidi, posti in essere dalla per evitare cadute, quali il posizionamento di un tappeto tra le due porte di ingresso al supermercato.



Esperito gravame dall'attrice soccombente, il giudice di appello lo respingeva, ribadendo come la presenza dell'acqua sul pavimento, a causa della pioggia, fosse percepibile e prevedibile da parte della danneggiata e che la stessa non avrebbe provato di avere adottato la cautela esigibile in relazione al caso concreto.

3. Avverso la sentenza della Corte lagunare ha proposto ricorso per cassazione la [REDACTED], sulla base – come detto – di tre motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ., per aver la Corte territoriale escluso la responsabilità del custode sul presupposto della pericolosità non occulta della "res".

La ricorrente contesta al giudice di appello di aver ritenuto interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno sul presupposto della mera prevedibilità della situazione di pericolo rappresentata dal pavimento bagnato. In particolare, si censura la sentenza impugnata là dove afferma che lo stato dei luoghi era "sufficientemente percepibile per le conosciute condizioni di maltempo e di pioggia battente presenti in loco, che certamente imponevano all'appellante la massima cautela per la presenza di acqua sulla pavimentazione di ingresso del supermercato dovuta dalla pioggia trasportata all'interno da scarpe ed a indumenti bagnati degli avventori". Di talché, in un contesto siffatto, "era perfettamente prevedibile per la [REDACTED] porre in essere quelle necessarie ed indispensabili cautele per accedere al supermercato". Così argomentando, tuttavia, la Corte veneziana avrebbe "ristretto il perimetro della responsabilità delineata dall'art. 2051 cod. civ. alle sole ipotesi di un'insidia o della pericolosità occulta della *res*, senza avvedersi che l'onere in capo al danneggiato di provare un'insidia o un pericolo non visibile e



non avvertibile con la media diligenza è principio pertinente al criterio di imputazione colposo elaborato nell'ambito dell'art. 2043 cod. civ.”.

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ. e dei relativi principi in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.

Si censura la sentenza impugnata là dove afferma che la “presunzione di colpa prevista ex art. 2051 cod. civ. presuppone la dimostrazione ad opera del danneggiato dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, dimostrando che la sua improvvida condotta non abbia dato luogo all'evento dannoso, perché in tal caso il custode non ne risponde”. Su tali basi, dunque, il giudice d'appello ha ritenuto immune da censura la decisione del primo giudice, e ciò “in quanto la [REDACTED] non ha provato di aver usato la normale cautela atta ad evitare l'evento dannoso in una giornata di pioggia, in cui era facilmente prevedibile che sul pavimento vi fosse dell'acque portata all'esterno dagli avventori del supermercato”.

Così pronunciandosi, tuttavia, la Corte veneziana avrebbe violato “i principi in tema di riparto dell'onere della prova nell'ambito della responsabilità oggettiva ex art. 2051 cod. civ., in quanto accolla alla danneggiata oltre all'onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (nel caso di specie pacificamente ottemperato) anche quello di dimostrare di avere tenuto una condotta non improvvida”, mentre “incombe sul custode l'onere di provare il caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato”.

3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2051,



1227 e 2056 cod. civ. nel punto in cui la Corte territoriale ha ommesso di accertare il carattere imprevedibile e inevitabile della condotta della ricorrente e di considerare la configurabilità di un concorso colposo nell'evento.

Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la mera condotta disattenta della danneggiata integrasse il caso fortuito, senza averne accertato il carattere imprevedibile e inevitabile, omettendo, inoltre, di considerare la configurabilità dell'ipotesi di un concorso colposo nell'evento.

4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, [REDACTED] concludendo per l'inammissibilità o il rigetto.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., inizialmente per l'adunanza camerale del [REDACTED] ma poi rinviata a nuovo ruolo - con ordinanza interlocutoria n. [REDACTED] - per la necessità di esaminare tale ricorso unitamente ad altri di analogo contenuto, "tenuto conto della metodologia organizzativa già adottata in peculiari materie (come la responsabilità sanitaria, le esecuzioni civili, le assicurazioni ed ora la responsabilità da cose in custodia) dalla Terza sezione civile".

6. La ricorrente ha presentato memoria, in occasione di entrambe le adunanze camerale.

7. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Il ricorso va accolto, nei termini di seguito precisati.



8.1. Il primo motivo non è fondato.

8.1.1. Invero, la sentenza impugnata, al di là del riferimento (effettivamente non pertinente) alla nozione di insidia, nell'affermare che lo stato dei luoghi era "sufficientemente percepibile per le conosciute condizioni di maltempo e di pioggia battente presenti *in loco*", ha solo voluto escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del custode, richiamando il principio per cui la condotta del danneggiato può interrompere il nesso causale tra "res" ed evento dannoso, salvo però errare – ciò che è censurato con il secondo motivo di ricorso – in relazione all'individuazione del soggetto onerato dalla prova di tale circostanza.

8.2. Il secondo motivo è, invece, fondato.

8.2.1. Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute "funzionali" sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, ancora di recente, ribadito da questa Corte che il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza", e ciò perché, mentre "al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono



derivate" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02).

Da quanto precede deriva che "presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", sicché essi, "in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-01). "Incombe, invece, sul custode", si è del pari ribadito, "la prova (liberatoria) della sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla *res*" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, *cit.*). La caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso fortuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (*casus=non culpa*), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, *cit.*), "secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile" (cfr., ancora una volta, Cass. Sez.



3, sent. n. 26142 del 2023, *cit.*). Se, dunque, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'*homo eiusdem condicionis et professionis* e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento" (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, *cit.*).

8.2.2. Alla luce di tali principi, pertanto, erra gravemente la sentenza impugnata là dove afferma che "la presunzione di colpa prevista ex art. 2051 cod. civ. presuppone la dimostrazione ad opera del danneggiato dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, dimostrando che la sua improvvida condotta non abbia dato luogo all'evento dannoso, perché in tal caso il custode non ne risponde". Essa, difatti, accolla al danneggiato un onere che non è a suo carico, così incorrendo in violazione dell'art. 2697 cod. civ., giacché essa è configurabile "nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01).



Non è, infatti, il soggetto danneggiato – ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. – a dover provare la "diligenza e prudenza" (*id est*: l'assenza di colpa) nel relazionarsi con la "res" oggetto di custodia, non trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie.

8.3. Il terzo motivo resta assorbito dall'accoglimento del secondo.

9. In conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata in relazione, rinviando alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese (ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità), in applicazione del seguente principio di diritto:

"in materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa".

10. Infine, per la natura della *causa petendi*, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P. Q. M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo, e, per l'effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.



Dispone che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omissi generalità ed altri dati identificativi della ricorrente.

Così deciso in Roma, all'esito dell'adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 7 febbraio 2024.

Il Presidente

[REDACTED]

